

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 60 IN DATA 08-07-2015

Oggetto: approvazione della bozza di accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologia, e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per lo svolgimento di programmi di scambio tra ricercatori in attività scientifiche integrate.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019;

richiamato l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 10 in data 23 febbraio 2015, con cui è stata approvata la convenzione relativa al progetto "Fitodepurazione aria indoor in ambienti montani civili ed industriali", all'interno del programma POR- FESR 2007-2013, tra ARPA e la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

preso atto che il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) risulta essere: G42C14000130006;

esaminata la bozza di accordo tra l'Università degli Studi di Piemonte Orientale – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologia per lo svolgimento di ricerche e attività coordinate nell'ambito delle analisi chimico fisiche di matrici ambientali, riferibili all'attività svolta da ARPA nell'ambito del progetto di cui sopra, a sperimentazione di sistemi di fitodepurazione dell'aria indoor, ed in particolare:

- l'art.3 che individua i Responsabili scientifici dell'accordo;
- l'art. 4 inerente alla durata, pari ad anni due 2;
- l'art. 7 relativo alla tutela della proprietà intellettuale;

considerato inoltre, che la convenzione in parola non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico di ARPA;


ritenuto quindi di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi di Torino e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'utilizzazione di strutture sanitarie da parte della Scuola di Specializzazione in microbiologia e virologia, risultato di apposito confronto istruttorio fra i soggetti interessati, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;




vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1. di approvare la bozza di convenzione tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale – Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta per lo svolgimento di programmi di scambio tra ricercatori in attività scientifiche integrate, composta da n. 9 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di dare atto che l'accordo:
 - avrà durata di due anni, come previsto dall'articolo 4 della convenzione;
 - non comporta spese a carico di ARPA;
3. di individuare il Direttore tecnico Marco Cappio Borlino, quale referente tecnico per la suddetta convenzione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 37/1997;



il Direttore generale
Giovanni Agnesod



ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

**UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

e

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
VALLE D'AOSTA - ARPA VALLE D'AOSTA**

L'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), nell'intento di consolidare relazioni scientifiche da concretizzarsi in programmi di scambio tra ricercatori e in attività scientifiche integrate, anche al fine di accrescere il dialogo tra studiosi, convengono di stipulare un formale accordo di cooperazione, definito secondo le seguenti condizioni:

Art. 1 – Oggetto

L'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) convengono di definire e approfondire la cooperazione fra di loro, attraverso:

- a) svolgimento di ricerche e attività coordinate nell'ambito delle analisi chimico fisiche di matrici ambientali (aria, acqua, suolo, biomonitor) riferibili all'attività di monitoraggio e controllo svolti da ARPA e, in particolare, a sperimentazione di sistemi di fitodepurazione dell'aria indoor in ambienti montani civili e industriali;
- b) scambio di ricercatori, al fine di svolgere attività di ricerca in collaborazione, secondo programmi concordati;
- c) scambio di docenti, ricercatori e studenti, al fine di migliorare ed arricchire i rispettivi programmi scientifico-didattici;

Art. 2 – Modalità attuative

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è posta in capo alle seguenti unità organizzative:

- Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale;
- Direzione tecnica dell'ARPA

che indicano come referenti della collaborazione Guido Lingua, Valentina Gianotti per l'Università e Marco Cappio Borlino per l'ARPA.



Altri collaboratori e ricercatori dei due enti sottoscrittori potranno essere coinvolti operativamente nelle attività di collaborazione in rappresentanza dei referenti sopra indicati.

Il programma di collaborazione potrà comunque venire ampliato e modificato, a seconda delle comuni esigenze e degli sviluppi delle ricerche intraprese.

Dal presente accordo non discendono oneri finanziari diretti in capo ai due enti sottoscrittori.

Art. 3 – Responsabili scientifici

Il programma delle attività di collaborazione previste dall'articolo 1 è concordato tra le parti e i responsabili della realizzazione dello stesso sono Guido Lingua, Valentina Gianotti per l'Università e Marco Cappio Borlino per l'ARPA.

Art. 4 – Durata e rinnovo

Il presente accordo ha una durata di due anni a partire dalla data sottoscrizione. Al termine di questo periodo, esso potrà essere rinnovato per un eguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 5 – Sicurezza

Per quanto riguarda gli aspetti relativi la sicurezza del personale negli ambienti di lavoro, si fa presente che è a carico di ciascun ente la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri delle attività. Il personale delle Parti coinvolto nel progetto è tenuto ad attenersi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato.

Gli enti sottoscrittori assicurano in via reciproca e per quanto di spettanza, che il personale e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 che verranno ospitati nelle rispettive sedi ricevano una informazione adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'ambito di intervento. Inoltre nel caso sia previsto lo svolgimento di mansioni a rischio, valutate preventivamente dai Dirigenti, è necessaria una formazione pertinente alle attività a rischio da parte dell'ente ospitante ed una visita medica da parte dei medici competenti di ARPA e del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell'Università del Piemonte Orientale per il personale delle rispettive Parti.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.



Art. 6 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno delle Parti all'altra, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite.

Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

Art. 7 - Tutela della proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del progetto.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività oggetto del presente accordo ma, in ogni caso, eleggono per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, quale Foro competente ed esclusivo quello di Torino.

Art. 9 – Registrazione

Trattandosi di scrittura privata non autenticata, le spese di registrazione del presente accordo saranno a carico della parte richiedente, come previsto dal D.P.R. n. 131/1986.

Il presente accordo è inoltre esente da imposta di bollo, ai sensi dell'allegato B Tabella, cpv. 16, del D.P.R. 642/1972.

Aosta,.....

L'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica
Il Direttore
Prof.ssa Graziella Berta

....

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
Il Direttore generale
Dott. Giovanni Agnesod

....

